

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

Denominata

REFRAME - APS

L'anno 2026, il mese di settembre, il giorno 1, i Signori:

1. ALBERTO ZAMBELLI, nato a DESENZANO DEL GARDA (BS) L'11/12/1969 e
residente in CORSO PIETRO VACCHELLI 60, CREMONA (CR) - c.f.
ZMBLRT69T11D284H
2. LUCA GUARNERI, nato a CREMONA (CR) IL 28/03/1997 e residente in VIA
ANTICHE FORNACI 31, CREMONA (CR) - c.f. GRNLCU97C28D150V
3. ROBERTO PAROLINI ZAMBELLI, nato a RIVA DEL GARDA (TN) IL 24/11/1965 e
residente in CORSO PIETRO VACCHELLI 60, CREMONA (CR) c.f.
PRLRRT65S24H3302
4. CARLO LENA, nato a CREMONA IL 21/04/1973 e residente in VIA SOSPIRO 2,
PIEVE D'OLMI (CR) - c.f. LNECRL73D21D150H
5. RICCARDA SARZI AMADE', nata a COENZO DI SORBOLO (PR) IL 07/03/1964 e
residente in VIA SOSPIRO 2 , PIEVE D'OLMI (CR) - c.f. SRZRRC64C47I845Y
6. SUSANNA EGIDIA RAVELLI, nata a CREMONA IL 08/06/1968 e residente in VIA
OLDOINI GREGORIO 1/A CREMONA (CR) - c.f. RVLSNN68H48D150A
7. ANGELA MARCATO, nata a SALO' (BS) IL 07/08/1960 e residente in VIA
CAVOUR CAMILLO BENSO 14 INT.12 CASTEL GOFFREDO (MN) - c.f.
MRCNGL60M47H717T

Mediante questo atto, redatto in conformità del D. Lgs. n. 117/2017 convergono e stipulano quanto segue. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

1. **Art. 1** – È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale, associazione non riconosciuta, denominata REFRAME – APS di seguito indicata con il termine "Associazione". La dizione Associazione di promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. **Art. 2** L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona (Cr) in Corso Pietro Vacchelli 60. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dallo statuto.

Art. 3 – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di

- **Promuovere** la cultura e le diverse forme d'arte come strumenti fondamentali per la crescita personale, la coesione sociale, il benessere della comunità e lo sviluppo del pensiero critico;
- **Favorire** l'incontro, la sperimentazione e la contaminazione tra i differenti linguaggi espressivi e artistici — tra cui letteratura, teatro, musica, arti visive, moda e comunicazione digitale/social;
- **Divulgare** la conoscenza e la fruizione dei linguaggi contemporanei e dei nuovi media, trasformando i canali di comunicazione e i social network in spazi attivi di produzione e diffusione culturale;
- **Incoraggiare** l'espressione creativa, l'autostima e la ricerca dell'identità individuale, utilizzando le discipline artistiche e la cura dell'immagine (moda) come strumenti di inclusione e prevenzione del disagio sociale;
- **Sostenere** la partecipazione democratica, la solidarietà e l'aggregazione, creando luoghi di confronto e collaborazione tra cittadini, giovani, artisti ed esperti del settore;
- **Valorizzare** il patrimonio di competenze del territorio e il lavoro di giovani creativi, facilitando la nascita di reti di cooperazione e progetti multidisciplinari;
- **Diffondere** i principi del pluralismo, dell'accessibilità alla cultura, del rispetto delle diversità e della solidarietà intergenerazionale.

Art. 4 – Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste dalle lettere F, I, L, U dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs 117/2017.

In particolare l'Associazione si propone di:

- **Promuovere la cultura e l'espressione artistica:** ideare, produrre e realizzare mostre, spettacoli teatrali, concerti, sfilate ed eventi di moda, rassegne cinematografiche, sessioni di ascolto e manifestazioni culturali, sia presso la propria sede sia in forma itinerante sul territorio locale e non solo;
- **Favorire l'aggregazione e la condivisione creativa:** gestire spazi associativi dedicati allo studio, al lavoro condiviso, alle prove artistiche e all'allestimento di ambientazioni per la realizzazione di materiale visivo, fotografico e digitale;
- **Divulgare la conoscenza ed educare ai linguaggi contemporanei:** organizzare corsi di formazione, workshop, laboratori pratici, masterclass, seminari, conferenze, dibattiti e presentazioni di libri, valorizzando anche l'uso consapevole dei canali social e dei media digitali;
- **Sostenere i talenti e la ricerca artistica:** promuovere, guidare e affiancare artisti emergenti e nuove realtà creative attraverso l'organizzazione di residenze artistiche, la collaborazione con entità esterne e l'assegnazione di premi o riconoscimenti al merito;
- **Valorizzare il patrimonio culturale e il territorio:** organizzare visite guidate e momenti di approfondimento presso musei, mostre, siti archeologici e luoghi di interesse storico, artistico e sociale con particolare attenzione al territorio di riferimento dell'associazione;
- **Incoraggiare l'inclusione, la parità e i diritti:** realizzare progetti, campagne di sensibilizzazione ed eventi inclusivi dedicati al supporto dei giovani, alle pari opportunità di genere, alla valorizzazione della comunità LGBTQIA+,

all'integrazione delle persone con disabilità e, più in generale, a tutte le persone esposte a condizioni di discriminazione, marginalità o vulnerabilità;

- **Promuovere e diffondere l'identità associativa:** ideare, produrre e distribuire materiale informativo e articoli promozionali identificativi e quant'altro possa promuovere e diffondere l'attività associativa con il conseguente raggiungimento delle finalità suddette.

Art. 5 – L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che è organo sovrano dell'Associazione, composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Le norme di dettaglio in merito al funzionamento degli organi sociali sono contenute nello statuto, che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo.

Art. 6 – L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura (se maggiorenne) agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea. Il diritto di voto del socio minorenni è espresso dal soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare liberamente i libri contabili e

sociali;

- d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) non arrecare danno all'Associazione;
- d) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

Art. 7 – Possono presentare domanda di adesione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di adesione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 8 – L'Associazione non ha patrimonio iniziale. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da: quote sociali, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non sono ripetibili o trasmissibili, se non nei casi imposti dalla legge; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari non

destinati ad incremento del patrimonio; rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; eventuali rimborsi derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione; proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti; altre entrate espressamente previste dalla legge.

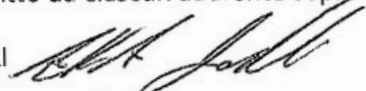
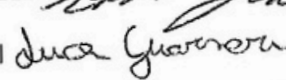
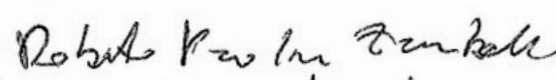
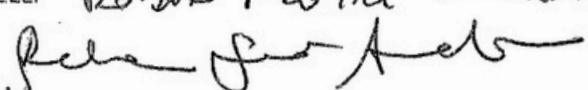
Art. 9 – Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 – In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 – Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea i membri del Consiglio Direttivo sono:

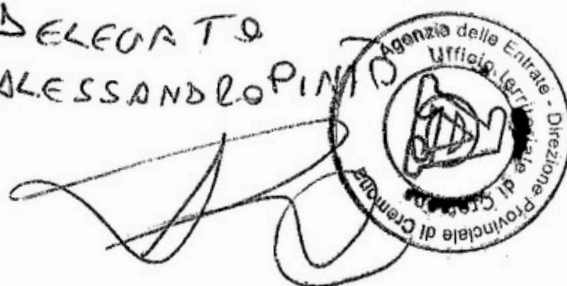
- ALBERTO ZAMBELLI, nella qualità di Presidente dell'Associazione.
- LUCA GUARNERI, nella qualità di Vicepresidente dell'Associazione
- RICCARDA SARZI AMADE', nella qualità di Segretario dell'Associazione
- CARLO LENA, nella qualità di Tesoriere

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

- ALBERTO ZAMBELLI 
- LUCA GUARNERI 
- ROBERTO PAROLINI ZAMBELLI 
- RICCARDA SARZI AMADE' 
- CARLO LENA 
- SUSANNA EGIDIA RAVELLI 
- ANGELA MARCATO 

REGISTRATO A CREMONA IL 03-09-26 AL N° 430 ~~PER~~ 3
VERSATI € 200 (DUECENTO)
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM226L000430000WE
TM226L000430000WE

IL FUNZIONARIO
DELEGATO
ALESSANDRO PINO



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE**

Denominata

REFRAME - APS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale, associazione non riconosciuta, denominata REFRAME – APS di seguito indicata con il termine "Associazione".

La dizione Associazione di promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona (Cr). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal presente statuto.

4. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti

del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di

- **Promuovere** la cultura e le diverse forme d'arte come strumenti fondamentali per la crescita personale, la coesione sociale, il benessere della comunità e lo sviluppo del pensiero critico;
- **Favorire** l'incontro, la sperimentazione e la contaminazione tra i differenti linguaggi espressivi e artistici — tra cui letteratura, teatro, musica, arti visive, moda e comunicazione digitale/social;
- **Divulgare** la conoscenza e la fruizione dei linguaggi contemporanei e dei nuovi media, trasformando i canali di comunicazione e i social network in spazi attivi di produzione e diffusione culturale;
- **Incoraggiare** l'espressione creativa, l'autostima e la ricerca dell'identità individuale, utilizzando le discipline artistiche e la cura dell'immagine (moda) come strumenti di inclusione e prevenzione del disagio sociale;
- **Sostenere** la partecipazione democratica, la solidarietà e l'aggregazione, creando luoghi di confronto e collaborazione tra cittadini, giovani, artisti ed esperti del settore;
- **Valorizzare** il patrimonio di competenze del territorio e il lavoro di giovani creativi, facilitando la nascita di reti di cooperazione e progetti multidisciplinari;
- **Diffondere** i principi del pluralismo, dell'accessibilità alla cultura, del rispetto delle diversità e della solidarietà intergenerazionale.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale previste dalle

lettere F, I, L, U dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs 117/2017.

In particolare l'Associazione si propone di:

- **Promuovere la cultura e l'espressione artistica:** ideare, produrre e realizzare mostre, spettacoli teatrali, concerti, sfilate ed eventi di moda, rassegne cinematografiche, sessioni di ascolto e manifestazioni culturali, sia presso la propria sede sia in forma itinerante sul territorio locale e non solo;
- **Favorire l'aggregazione e la condivisione creativa:** gestire spazi associativi dedicati allo studio, al lavoro condiviso, alle prove artistiche e all'allestimento di ambientazioni per la realizzazione di materiale visivo, fotografico e digitale;
- **Divulgare la conoscenza ed educare ai linguaggi contemporanei:** organizzare corsi di formazione, workshop, laboratori pratici, masterclass, seminari, conferenze, dibattiti e presentazioni di libri, valorizzando anche l'uso consapevole dei canali social e dei media digitali;
- **Sostenere i talenti e la ricerca artistica:** promuovere, guidare e affiancare artisti emergenti e nuove realtà creative attraverso l'organizzazione di residenze artistiche, la collaborazione con entità esterne e l'assegnazione di premi o riconoscimenti al merito;
- **Valorizzare il patrimonio culturale e il territorio:** organizzare visite guidate e momenti di approfondimento presso musei, mostre, siti archeologici e luoghi di interesse storico, artistico e sociale con particolare attenzione al territorio di riferimento dell'associazione;
- **Incoraggiare l'inclusione, la parità e i diritti:** realizzare progetti, campagne di sensibilizzazione ed eventi inclusivi dedicati al supporto dei giovani, alle pari opportunità di genere, alla valorizzazione della comunità LGBTQIA+, all'integrazione delle persone con disabilità e, più

in generale, a tutte le persone esposte a condizioni di discriminazione, marginalità o vulnerabilità;

- **Promuovere e diffondere l'identità associativa:** ideare, produrre e distribuire materiale informativo e articoli promozionali identificativi e quant'altro possa promuovere e diffondere l'attività associativa con il conseguente raggiungimento delle finalità suddette.

2. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

3. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con

qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione nel dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di adesione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di adesione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di adesione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con

comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. La domanda di ammissione dei minorenni deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura (se maggiorenne) agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea. Il diritto di voto del socio minorenne è espresso dal soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare liberamente i libri contabili e sociali;
- d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi

sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) non arrecare danno all'Associazione;
- d) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine eventualmente stabilito.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni

deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dall'art. 30 e dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio preventivo dell'associazione, all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di

esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- g) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) fissa l'ammontare della quota sociale annuale, qualora deliberata;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione

inviata tramite lettera-o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo qualora previsto e consuntivo e della eventuale relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della

Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci anche se dissenzienti.

9. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 4 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci. In ogni caso il numero dei consiglieri eletti deve essere inferiore al numero dei soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, evidenziando i risultati attesi;
- c) propone l'ammontare della quota sociale annuale all'assemblea se prevista;

- d) supervisiona la gestione, controlla la contabilità e approva la bozza del bilancio consuntivo e dell'eventuale relazione sull'attività svolta;
- e) approva o rigetta le domande di adesione;
- f) propone all'Assemblea i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

6. E' previsto l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione, qualora previsto.

3. I compiti e le funzioni di cui al Comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere, qualora prevista.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

2. Se nominato all'interno del Consiglio Direttivo in persona diversa dal Vicepresidente, il Tesoriere esercita le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

3. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione

e i verbali dell'Assemblea;

- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

A questi si aggiunge il registro dei volontari, contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

Come disposto dal D.Lgs. 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale. Tale registro deve essere tenuto nel rispetto della normativa vigente.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario, qualora nominato.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario, qualora nominato

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali. Se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non sono ripetibili o trasmissibili, se non nei casi imposti dalla legge;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- h) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti

dalla legge o dai regolamenti;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23- Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sulle Attività Diverse (art. 6 D.Lgs. 117/2017) eventualmente svolte che ne documenti il carattere secondario e strumentale.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della eventuale relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati

dall'Assemblea.

6. E' obbligo, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, di prevedere la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Assicurazione

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'associazione devono essere assicurate per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data, luogo

Firma Segretario


Firma Presidente
